COMUNE DI FRANCAVILLA IN SINNI
(PROVINCIA DI POTENZA)

SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE



REGOLAMENTO

PER LA TASSA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

E TARIFFE

Approvato con deliberazione del

Consiglio Comunale n. 10 del 24/04/2007

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

SOMMARIO

CAPO I - CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art.1 Disposizioni generali
Art.2 Occupazioni permanenti e temporanee
Art.3 Richiesta di occupazioni di spazi ed aree pubbliche
Art.4 Procedimento per il rilascio delle concessioni
Art.5 Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
Art.6 Prescrizioni per le occupazioni
Art.7 Divieto temporaneo di occupazione
Art.8 Decadenza della concessione
Art.9 Revoca della concessione
Art.10 Rinnovo delle concessioni
Art.11 Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

CAPO II - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art.12 Disposizioni generali
Art.13 Graduazione della tassa
Art.14 Criteri per la determinazione della tassa
Art.15 Misurazione dell'area occupata - criteri
Art.16 Tariffe
Art.17 Tariffa per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di servizi pubblici
Art.18 Maggiorazioni e riduzioni
Art.19 Esenzioni dalla tassa
Art.20 Tassa dovuta per l'occupazione di spazi adibiti ai mercati
Art.21 Denuncia e versamento della tassa
Art.22 Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
Art.23 Sanzioni
Art.24 Statuto dei diritti del contribuente
Art.25 Informazione del contribuente
Art.26 Conoscenza degli atti e semplificazione
Art.27 Chiarezza e motivazione degli atti
Art.28 Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente
Árt.29 Interpello del contribuente
Art.30 Tutela dell'integrità patrimoniale
Art.31 Entrata in vigore

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1
Le disposizioni generali

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per le occupazioni del suolo, del soprasuolo e del sottosuolo del comune.
2. Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.
3. Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge vigenti ed in particolare le norme contenute nello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 e nel D.lgs 26 gennaio 2001, n. 32, di attuazione dell'art. 16 di tale legge.

Art. 2
Le occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.
2. Permanenti, le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportanti o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Temporanee, le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 3
La richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

1. Chiunque intenda, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve presentare domanda al Comune possibilmente mediante l'utilizzo della modulistica messa a disposizione dall'ufficio; la domanda deve contenere:

- le generalità e domicilio del richiedente;
- il motivo per cui si chiede l'occupazione;
- la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
- la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

2. Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.
3. La domanda deve essere presentata anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.
4. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, è preferito chi ha presentato per primo la domanda. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari degli esercizi commerciali che chiedono la concessione dello spazio antistante gli esercizi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art. 4
Il procedimento per il rilascio delle concessioni

1. Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione, o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della L.241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento.
2. In caso di diniego questo viene comunicato con i motivi del medesimo.

Art. 5
Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Nel caso in cui la richiesta di occupazione venga accolta, nell'atto di concessione rilasciato in carta legale dal Funzionario Responsabile previa apposizione da parte degli uffici competenti dei propri pareri, devono essere indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata (anche eventualmente particolari condizioni imposte dagli uffici che hanno espresso il proprio parere sulla richiesta di concessione).
2. Le concessioni sono dunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.
3. Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.
4. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute ad altri soggetti.
5. Le concessioni valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare all'esercizio di attività soggette a particolari prescrizioni normative.
6. Le concessioni sono accordate:

- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
- a termine.

7. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Art. 6
Gli obblighi che devono essere osservati per l'esercizio delle occupazioni

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale;
2. E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del comune ad ottenere la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.
3. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.
4. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.
5. Le aree per lo stanziamento delle autovetture o delle vetture animale da piazza sono determinate dall'autorità comunale.

Art. 7
Il divieto temporaneo di occupazione

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 8
La decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione può essere pronunciata per i seguenti motivi:

- mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;

- reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
- la violazione di norme di legge o regolamenti in materia di occupazione dei suoli.

Art. 9
La revoca della concessione

1. Il funzionario responsabile può revocare le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

Art. 10
Il rinnovo delle concessioni

1. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 30 giorni prima della scadenza.

Art. 11
Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

1. Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 12
Le disposizioni generali

1. Sono soggette alla Tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, la detrazione dei canoni della tassa, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono parametri soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. In ordine alle facoltà di tassazione di alcune fattispecie di occupazione, previste dalla vigente normativa, la tassa:
    - non è dovuta per le occupazioni con tende o simili fisse o retrattili;
    - non è dovuta per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree a ciò destinate dal Comune;
    - non è dovuta per le occupazioni permanenti o temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola;

- è dovuta per le occupazioni di suolo pubblico con impianti di erogazione di pubblici servizi;
- è dovuta per i passi carrabili intesi come quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata

5. Dalla tassa devono essere sempre detratti i canoni concessori non ricognitori corrisposti in relazione alla stessa occupazione.

Art. 13
La graduazione della tassa

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art.12 sono classificate in tre categorie come fissate con deliberazione di C.C. n° 33/1994.

Art. 14
I criteri per la commisurazione della superficie da assoggettare a tassazione

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
2. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
3. Per i passi carrabili la superficie da tassare si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale";
4. Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato;
5. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

Art. 15
I casi particolari di misurazione dell'area occupata

1. La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal soggetto affidatario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.
2. I vasi delle piante, le balaustre e ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.
3. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Art. 16
Le tariffe

1. Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art.13.
2. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

3. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 13, in rapporto alla durata delle occupazioni stesse.
4. A tale scopo vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento:
   a) occupazioni fino a 6 ore: riduzione del 30% sulla tariffa giornaliera intera;
   b) occupazioni da 6 a 12 ore: riduzione del 20% sulla tariffa giornaliera intera;
   c) occupazioni da 12 a 18 ore: riduzione del 10% sulla tariffa giornaliera intera;
   d) occupazioni da 18 fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera.
5. Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 20 per cento.
6. Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto Legislativo 507 del 1993 e quelle contemplate nel presente regolamento.

Art. 17
Tariffa per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto delle aziende di erogazione di acqua, gas, telefono ed energia elettrica e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali di servizi medesimi, la tassa è determinata ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettera f) n. 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
2. L'ammontare della tassa da pagare per le aziende erogatrici di cui al comma 1, è determinata in base al numero complessivo delle utenze servite dalla singola azienda per la misura unitaria di tariffa che, appartenendo questo ente alla classe di comuni con meno di 20.000 abitanti, è pari ad Euro 0,77. Per utenza si intende il singolo contratto stipulato per ogni fornitura.
3. Le aziende erogatrici di cui al comma 1, devono presentare contestualmente al pagamento della tassa, un apposita dichiarazione in cui viene precisato il numero complessivo delle utenze.
4. Il canone minimo da corrispondere è di Euro 516,46 nel caso in cui l'ammontare della tassa stabilita in base al numero delle utenze, sia inferiore a tale importo.
5. L'importo della tassa determinata ai sensi dei commi precedenti è automaticamente rivalutata ogni anno in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 18
Le maggiorazioni e riduzioni della tassa

1. Alla tassa si applicano le seguenti riduzioni o maggiorazioni:
   - le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%;
   - per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nel precedente articolo 17 e nell'art. 46 del D.Lgs. 507 del 1993, la tariffa è ridotta del 66,67%;
   - per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta al 50%;
   - per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano essere non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati

     dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a 9 metri quadrati con

una riduzione della tariffa al 20%. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento. La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico; Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, il Comune può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi per uno spazio non eccedente i 10 metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso; In quest'ultimo caso la tassa va determinata con tariffa ordinaria ridotta al 20%;

- per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta al 30 per cento;
- per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del 30%;
- per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è pari a quella ordinaria giornaliera;
- per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto la tariffa è ridotta del 50%;
- per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta dell'80%;
- per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa è ridotta dell'80%;
- per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, o che si verifichino con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Art. 19
Esenzioni dalla tassa

1. Le esenzioni dalla tassa sono quelle stabilite dall'art. 49 del D. Lgs n° 507/1993 e dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n° 2 del 06/05/2005.

Art. 20
Tassa dovuta per l'occupazione di spazi adibiti ai mercati

1. Le occupazioni degli spazi adibiti ai 15 mercati annui sono da considerarsi come occupazioni temporanee per le quali il calcolo da effettuare per la quantificazione della tassa è il seguente:
    - tariffa ordinaria giornaliera per mq. con applicazione della riduzione di cui all'art. 16, comma 4, del presente regolamento (occupazione oraria) e della riduzione del 50% nel caso di stipula di convenzione di cui all'art. 45, comma 8, del D. Lgs n° 507/1993 e art. 21, comma 9, del presente regolamento la quale non è cumulabile con la riduzione del 20% prevista dall'art. 45, comma 1, del D. Lgs n° 507/1993 e art. 16, comma 5, del presente regolamento.

Art. 21
La denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dall'Ente locale, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31

dicembre dell'anno di rilascio della concessione stessa. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo.
3. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma 1, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.
4. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio o nel mese di aprile nel caso di proroga dei termini stabiliti per l'approvazione del bilancio di previsione.
5. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di aprile di ciascun anno.
6. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, sull'apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze.
7. Per le occupazioni temporanee la denuncia deve essere presentata almeno 5 giorni prima dell'occupazione mediante apposito modello messo a disposizione dall'ufficio tributi.
8. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.
9. Nel caso previsto nel comma precedente, il pagamento della tassa deve essere effettuato almeno 2 giorni prima dell'occupazione.

Art. 22
Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

1. Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art.51 del D.Lgs. 507 del 1993 e successivi modificazioni.
2. Si applicano i principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, sullo statuto dei diritti del contribuente e nel D.lgs 26 gennaio 2001, n. 32, che riguardano la motivazione degli atti di accertamento e liquidazione.

Art. 23
Sanzioni

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507 del 1993 ed agli articoli 13 e 15 del D. lgs 18 dicembre 1997, n. 471, nonché i principi contenuti nelle disposizioni del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472.
2. Le violazioni delle norme amministrative concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934 n.383 (e successive modificazioni), della L. 24 novembre 1981 n.689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30 aprile 1992 n.285 (e successive modificazioni).

Art. 24
Statuto dei diritti del contribuente

1. Si applicano i principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, sullo statuto dei diritti del contribuente e nel D.lgs 26 gennaio 2001, n. 32, che riguardano la motivazione degli atti di accertamento e liquidazione.

Art. 25
Informazione del contribuente

1. L'Amministrazione Comunale deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria.
2. L'Amministrazione Comunale deve portare a conoscenza dei contribuenti, tempestivamente e con i mezzi idonei, tutte le circolari da essa emanate nonché ogni altro atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.

Art. 26
Conoscenza degli atti e semplificazione

1. L'Amministrazione Comunale deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. L'Amministrazione Comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di incombenze e nelle forme meno costose e più agevoli.
3. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.
4. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

Art. 27
Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti dell'Amministrazione Comunale sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
2. Gli atti dell'Amministrazione Comunale devono tassativamente indicare:
   - l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
   - l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
   - le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contento essenziale.

Art. 28
Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, ancorché

successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

Art. 29
Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione comunale ed indirizzare al competente ufficio tributario, che risponde entro 120 giorni dalla ricezione, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2. La risposta dell'Amministrazione, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione, o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione può rispondere collettivamente, attraverso una circolare che verrà portata a conoscenza della collettività con forme appropriate (manifesti affissi all'albo pretorio e negli spazi delle affissioni pubbliche, comunicati stampa, sito Web del comune ecc.).

Art. 30
Tutela dell'integrità patrimoniale

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.
2. Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.
3. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.

Art. 31
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, ad avvenuta esecutività, abroga il precedente regolamento comunale disciplinante la TOSAP.

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(Capo II del DLGS 15 novembre 1993, n. 507)

TARIFFE
In vigore dal 1° gennaio 2007

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico.
Per ogni metro quadrato e per anno:
Categoria prima ..... €. 20,00
Categoria seconda ..... €. 19,00
Categoria terza ..... €. 18,00

B) Occupazioni di spazi sottostanti e soprastanti il suolo diverse da quelle contemplate nell'art. 17 del regolamento comunale sulla TOSAP e nell'art. 46 del D.Lgs. 507 del 1993, la tariffa è ridotta del 66,67%;
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 66,67%)
Categoria prima ..... €. 6,67
Categoria seconda ..... €. 6,33
Categoria terza ..... €. 6,00

C) Occupazioni con passi carrabili.
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%)
Categoria prima ..... €. 10,00
Categoria seconda ..... €. 9,50
Categoria terza ..... €. 9,00

D) Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti.
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 30%)
Categoria prima ..... €. 14,00
Categoria seconda ..... €. 13,30
Categoria terza ..... €. 12,60

E) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione dell'80%)
Categoria prima ..... €. 4,00
Categoria seconda ..... €. 3,80
Categoria terza ..... €. 3,60

F) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati.
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione dell'80%)
Categoria prima ..... €. 4,00
Categoria seconda ..... €. 3,80
Categoria terza ..... €. 3,60

G) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993.
La tassa è determinata sulla base del numero delle utenze della società erogatrice del pubblico servizio per la tariffa pari a €. 0,77.

H) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.
Per ogni apparecchio e per anno:
Centro abitato ..... €. 11,00
Zona limitrofa ..... €. 8,00
Frazioni, Sobborghi e zone periferiche ..... €. 5,20

I) Distributori di carburante:
occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:
Per ogni distributore e per anno:
Centro abitato ..... €. 31,00
Zona limitrofa ..... €. 26,00
Sobborghi e zone periferiche ..... €. 15,50
Frazioni ..... €. 5,20
La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità

non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità , maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Se l'occupazione dura almeno 15 giorni, la tariffa giornaliera è diminuita del 20%.

B) La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non interiore a un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, può avvenire, su richiesta dell'interessato, mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

C) Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

D) Occupazioni temporanee di suolo pubblico.
Tariffa giornaliera per mq.:
Categoria prima ..... €. 2,07
Categoria seconda ..... €. 1,95
Categoria terza ..... €. 1,83

E) In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:
a) occupazioni fino a 6 ore: riduzione del 30% sulla tariffa giornaliera intera;
b) occupazioni da 6 a 12 ore: riduzione del 20% sulla tariffa giornaliera intera;
c) occupazioni da 12 a 18 ore: riduzione del 10% sulla tariffa giornaliera intera;
d) occupazioni da 18 fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera.

F) Occupazioni di spazi sottostanti e soprastanti il suolo diverse da quelle contemplate nell'art. 17 del regolamento comunale sulla TOSAP e nell'art. 46 del D.Lgs. 507 del 1993, la tariffa è ridotta del 66,67%;
Tariffa giornaliera per mq. (riduzione del 66,67%)
Categoria prima ..... €. 0,69
Categoria seconda ..... . €. 0,65
Categoria terza ..... €. 0,61

G) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%.

H) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell'80%.

I) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993 la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

L) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte del 30%.

M) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia connessa a permessi di costruire rilasciati a seguito di leggi nazionali per ricostruzioni immobili danneggiati da eventi calamitosi (L. n° 226/1999…), vige l'esenzione dal pagamento della tassa ai sensi della Deliberazione di Consiglio Comunale n° 2 del 06/05/2005.

N) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) è ridotta dell'80%.

O) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D.Lgs. 507/1993.
La tassa è determinata in misura forfetaria come segue:

- fino ad un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.:

Categoria prima ..... €. 8,00
Categoria seconda .... €. 7,00
Categoria terza .... €. 6,00

- oltre 1 Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.:

Categoria prima ..... €. 12,00
Categoria seconda .... €. 10,50
Categoria terza .... €. 9,00

- Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore al 30 gg. la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

a) fino a 9 gg. ....+ 30%
b) oltre i 90gg. e fino a 180 gg. ..... + 50%
c) di durata superiore a 180 gg ..... + 100%